



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera

PROCESSO LEGALE MATERA

ORDINANZA INGIUNZIONE n. 58/2025

Il Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro

VISTO il rapporto del 12.06.2025 registrato al n. 0102/2025 in data 03.07.2025, redatto ai sensi dell'art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689, con il quale l'INAIL, sede di Matera, ha riferito di avere accertato, in seguito alle indagini compiute ed ultimate in data 28.10.2021, che il Sig. TISCI Antonio, nato a Napoli il 02.02.1977 - C.F.: TSCNTN77B02F839Y- e residente in Picerno CAP 85055 (PZ) alla Via Pietro Nenni n. 52 – PEC: antonio.tisci@pec.agritel.it, in qualità già di legale rappresentante dell'ARPAB – C.F: 01318260765 – PEC: protocollo@pec.arpab.it- con sede legale in Potenza alla Via della Fisica n. 18/C, ha violato le seguenti disposizioni:

- A. art. 53, comma 5, D.P.R 1124/1965**, per non aver inoltrato all'INAIL, entro il termine di 2 giorni, ossia entro il 21.08.2021, la denuncia di infortunio occorso in data 18.08.2021 al lavoratore dipendente Sig. MONTEFINESE Leonardo Vincenzo, nato il 05.04.1955, infatti la stessa è stata inviata al predetto Istituto solo in data 13.09.2021;

La sanzione amm.va è determinata dall'art. 2, della Legge n. 561/1993, come modificato dall'art. 1, c.1177, della Legge 296/2006, nell'importo da euro 1.290,00 ad euro 7.740,00;

RITENUTO fondato l'accertamento sulla base della documentazione pervenuta dall'INAIL di Matera;
VERIFICATA la regolarità della notifica del verbale di diffida e notificazione di illecito nei confronti dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido avvenuta in data 08.11.2021;

CONSTATATO che il responsabile della violazione pur ammesso, a seguito di emissione di atto di diffida impartita ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 124/2004, al pagamento della sanzione in misura minima, non si è avvalso della relativa facoltà;

RILEVATO che è risultata obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24.11.1981, n. 689, l'agenzia innanzi generalizzata;

CONSTATATO che non sono stati presentati scritti difensivi e documenti, nè richieste di audizione;

VISTE le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n.689;

ORDINA

al Sig. TISCI Antonio e, in via alternativa all'ARPAB, come generalizzati nella parte narrativa del presente provvedimento, di pagare la somma complessiva a titolo di sanzione amministrativa di euro 2.580,00 per la violazione al punto sub A;

INGIUNGE

ai predetti di effettuare il versamento di seguito riportato entro 30 gg. dalla data della notifica del presente provvedimento.

L'importo complessivo di euro 2.585,60 è così ripartito:

Cod. Tributo	Descrizione	Importo
907T	Sanzione amministrativa per violazione di cui al punto A	€ 516,00
698T	Maggiorazione applicata sulla sanzione di cui al punto A -L. 296/2006	€ 2.064,00
790T	Spese procedura o notifica	€ 5,60
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 2.585,60

La suddetta somma complessiva di euro 2.585,60 deve essere versata esibendo la presente ordinanza-ingiunzione.

MODALITA' DI PAGAMENTO. Il versamento potrà essere effettuato presso l'Agente per la riscossione Agenzia delle Entrate - Riscossione, presso banche o presso gli uffici postali, utilizzando il mod.23-Modulario F.23.

Nel caso che da parte di questo ITL, si sia resa necessaria la notifica a mezzo posta e/o avvisare i trasgressori dell'avvenuto deposito del presente atto presso l'Ufficio Postale, per mezzo di raccomandata A. R., all'importo suindicato devono essere aggiunti euro 11,17 e/o euro 5,16 per ulteriori spese di notifica.

Il codice Ufficio è VMT, la causale è PA; gli estremi dell'atto sono l'anno e il numero del presente provvedimento.

Entro lo stesso termine di 30 giorni dalla data del presente provvedimento, deve essere esibita all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza – Matera – sede di Matera, la documentazione rilasciata da Agenzia delle Entrate - Riscossione, dalla banca o dall'Ufficio Postale a dimostrazione dell'avvenuto versamento, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione forzata, secondo la forma prevista dall'art.27 della legge 24.11.1981, n.689.

Si rammenta che l'obbligazione solidale di pagamento può essere estinta, per intero, indifferentemente, dall'autore dell'illecito ovvero da uno degli obbligati in solido.

Richiesta di rateizzazione. Entro il termine di 30 giorni previsto per il pagamento, può essere presentata richiesta di pagamento rateale della sanzione pecuniaria, per disagiate condizioni economiche, ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81. L'apposito modulo di richiesta è reperibile sul sito dell'INL, sezione modulistica.

Opposizione ad ordinanza ingiunzione. Avverso la presente ordinanza ingiunzione è ammesso ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 gg. dalla notifica della stessa, ai sensi dell'art. 22, 1° comma, L. 689/81 – come modificato dal D.Lgs. n. 150/2011 e dall'art. 6 dello stesso decreto.

bl

Il DIRETTORE
Dott. Michele LORUSSO